DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 59

Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, aventi sedi nel territorio di Paesi esteri o ivi riconosciute giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, a condizione che:

a) abbiano per scopo ed attivita' lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte del patrimonio didattico o di ricerca delle rispettive universita' o istituti superiori;

b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti di cittadinanza diversa da quella italiana, che siano iscritti alle rispettive universita' o istituti superiori, o comunque con residenza permanente nel Paese estero, sede delle predette istituzioni. Le filiazioni, prima dell'inizio della loro attivita' in Italia, trasmettono al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale e' stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'attivita' delle filiazioni si intende autorizzata se il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica non adotta alcun provvedimento entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'autorizzazione determina l'applicabilita' delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. I contratti stipulati tra le universita' e gli istituti superiori di cui al comma 1 e il personale docente destinato alle loro filiazioni in Italia non danno luogo agli obblighi di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori subordinati, a condizione che risulti:

a) la espressa volonta' delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico e disciplinare da parte delle istituzioni;

b) l'autonomia didattica del docente;

c) la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro;

d) la fissazione della durata del contratto correlato al termine dell'attivita' didattica;

e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;

f) la facolta' del docente di svolgere altre attivita' a favore di terzi.

Versione in vigore dal 29 ottobre 1994, non più in vigore dal 29 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601
Capo	III — Innovazioni alla disciplina vigente e nuove normative connesse alla efficacia temporale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-601-1994/art-59-disposizioni-in-materia-di-filiazioni-in-italia-di-universita-o/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it